

COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale per cc. 15 consecutivi, e pubblicazione del 4/87 al 18/87
IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

Allegato alla deliberazione del

Consiglio Comunale n. 30

Giunta Municipale

del 19 MAG. 1994

Roverbella, il 19 MAG. 1994

IL SEGRETARIO

IL SINDACO



A handwritten signature in dark ink, likely belonging to the Mayor, written over the official stamp.



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

INDICE SISTEMATICO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1	- Oggetto del Regolamento.....	1
Art. 2	- Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	1
Art. 3	- Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione	1
Art. 4	- Denuncia occupazioni permanenti	2
Art. 5	- Istruttoria della domanda	3
Art. 6	- Mestieri girovaghi, artisti e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	3
Art. 7	- Concessione e/o autorizzazione	4
Art. 8	- Caratteri delle occupazioni	5
Art. 9	- Occupazioni d'urgenza	5
Art. 10	- Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	6
Art. 11	- Decadenza della concessione e/o autorizzazione	6
Art. 12	- Revoca della concessione e/o autorizzazione	7
Art. 13	- Obblighi del concessionario	7
Art. 14	- Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive	8
Art. 15	- Costruzione gallerie sotterranee	8

CAPO II

Art. 16	- Oggetto del Capo	9
Art. 17	- Classificazione del Comune	9
Art. 18	- Suddivisione del territorio in categorie	9
Art. 19	- Tariffe	9
Art. 20	- Soggetti passivi	10
Art. 21	- Durata dell'occupazione	10
Art. 22	- Criterio di applicazione della tassa	10
Art. 23	- Misura dello spazio occupato	11
Art. 24	- Passi carrabili	11
Art. 25	- Autovetture per trasporto pubblico	11
Art. 26	- Distributori di carburanti	12
Art. 27	- Apparecchi per la distribuzione di tabacchi	12
Art. 28	- Occupazioni temporanee. Criteri e misure di riferimento	13
Art. 29	- Occupazione sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari	13
Art. 30	- Maggiorazioni della tassa	13



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

Art. 31 - Riduzioni della tassa permanente	14
Art. 32 - Passi carrabili. Affrancazione dalla tassa	15
Art. 33 - Riduzione tassa temporanea	15
Art. 34 - Esenzione dalla tassa	16
Art. 35 - Esclusioni dalla tassa	17
Art. 36 - Sanzioni	17
Art. 37 - Versamento della tassa	18
Art. 38 - Rimborsi	18
Art. 39 - Ruoli coattivi	19
Art. 40 - Norme transitorie	19
Art. 41 - Entrata in vigore	20



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

CAPO I

ART. 1.

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, N. 507 modificato con Decreto Legislativo N. 566 del 28 dicembre 1993.

ART. 2.

Disciplina per il rilascio della concessione o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'Art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dello interessato.

2. Tale concessione o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

3. Le occupazioni sono permanenti o temporanee. Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

ART. 3.

Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il Codice Fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione; le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Legge in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

3. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) estratto di mappa;
- 2) estratto di P.R.G.;
- 3) planimetria in scala adeguata; tutti relativi alla zona nella quale è richiesta l'occupazione;
- 4) progetto, in caso di occupazione con manufatti di natura permanente.

4. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza.

5. Costituisce tuttavia preferenza la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per la esposizione della loro merce ed a parità di condizioni i residenti nel Comune.

6. L'Amministrazione, entro 10 giorni dalla domanda, potrà richiedere ulteriori documenti, atti, chiarimenti ritenuti necessari ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data di inizio dell'occupazione.

ART. 4.

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. N. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Ufficio Tributi e deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria della area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura della tariffa corrispondente e l'importo complessivo dovuto. Lo stato del versamento della tassa, di cui al successivo Art. 37 del presente Regolamento, deve essere allegato alla denuncia.

3. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione, che determinino un maggiore ammontare del tributo.



COMUNE DI ROVERBELL

PROVINCIA DI MANTOVA

4. Sono comunque escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del modello, di cui all'Art. 37 comma 5 del presente Regolamento, le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

ART. 5.

Istruttoria della domanda

1. Le domande di occupazione permanente di suolo, sopra suolo o riguardanti passi carrabili, saranno sottoposte ai pareri della Commissione Edilizia e dell'Ufficio di Polizia Urbana e deliberate dalla Giunta Comunale.

2. Le domande di occupazione temporanea saranno sottoposte ai pareri dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza.

3. Nell'istruttoria della domanda si dovrà tenere conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Codice della Strada approvato con D.Lgs 30 aprile 1992, N. 285, modificato dal D.Lgs. 10.09.1993, N. 360 e nel relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992, N. 495 e loro successive modifiche ed integrazioni.

4. Per le occupazioni giornaliere e per quelle di durata inferiore a 5 giorni riferentesi a località precedentemente determinate è disposto l'esonero dalla presentazione della domanda, sostituendo la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'Ufficio di Vigilanza, il provvedimento autorizzativo.

Le occupazioni giornaliere non possono essere rinnovate per più di 3 giorni consecutivi.

ART. 6.

Mestieri girovaghi, artisti e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

2. Coloro che esercitano il Commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora e in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

ART. 7.

Concessione o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione o autorizzazione sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1°).

2. La concessione o autorizzazione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Le concessioni per le occupazioni permanenti di suolo soprassuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate con o senza impianti ed opere che possono menomare la buona conservazione delle strade, sono accompagnate da apposito disciplinare contenente le modalità, le condizioni, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare. Tali concessioni sono sottoposte alla stipulazione di apposito contratto, soggetto a registrazione, le cui spese andranno a carico del concessionario.

5. In presenza di occupazioni che debbono essere precedute da lavori che comporteranno la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, infine, in particolari motivate circostanze che lo giustifichino, è prescritto il versamento di un deposito cauzionale infruttifero in denaro, adeguato al caso, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. La restituzione avrà luogo a seguito di accertamento dell'Ufficio Tecnico non oltre sei mesi dalla conclusione dei lavori.

COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

6. Il Sindaco dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

7. Per le occupazioni temporanee il termine per l'autorizzazione o diniego è stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

8. Il Comune per le concessioni o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART. 8.

Caratteri delle occupazioni

1. La concessione ha carattere personale e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo. Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione. L'atto di concessione comunale all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di pubblica sicurezza, edilizie, ecc.) che a richiesta dovrà esibire. In tutti i casi la concessione si intende accordata:

- a) fatti salvi e senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni e prescrizioni - anche durante il corso della concessione stessa - nonché lo spostamento, la rimozione di impianti e strutture e ciò senza obbligo di indennizzo.

ART. 9.

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di Legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'Art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART. 10.

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'Art. 3 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (Art. 50, comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Le concessioni giornaliere non potranno essere rinnovate per più di tre giorni consecutivi.

ART. 11.

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nello atto rilasciato;
- la violazione delle norme di Legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. La tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 12.

Revoca della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (Art. 41, comma 1).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART. 13.

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

ART. 14

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di Legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. De corso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 15

Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'Art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'Art. 47 del D.Lgs. N. 507/93, imporrà, un contributo "una tantum", in misura di volta in volta stabilita sulle spese di costruzione delle gallerie, ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

CAPO II

ART. 16

Oggetto del Capo

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.L. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.L. n. 566 del 28 dicembre 1993.

ART. 17

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V^a classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate, conseguentemente, le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.L. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 18

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.L. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 (tre) categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento, con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

ART. 19

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47, 48 del D.L. N. 507/93.

COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

ART. 20

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nello ambito del rispettivo territorio.

ART. 21

Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, e ai fini delle applicazioni della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 22

Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 3 categorie di cui all'art. 18 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

ART. 23

Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo, purchè aggettanti almeno 120 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

ART. 24

Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

ART. 25

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D.L. N. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

ART. 26

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di $1/5$ per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di $1/5$ ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuata con colonnine montati di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

ART. 27

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

ART. 28

Occupazioni temporanee Criteria e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore e alla fascia oraria di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa (vedi fasce orarie);

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 30 per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee del suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

ART. 29

Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2/bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di £. 50.000.=, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

ART. 30

Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni tempora

COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

ART. 31

Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.L. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è così ridotta:
 - a) per i primi 200 mq. eccedenti, del 50 per cento;
 - b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq., del 60 per cento;
 - c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq., del 70 per cento;
- 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2°, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 70 per cento.
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
- 4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
- 5) Ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati da comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
- 6) ai sensi dell'art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 25 per cento.
- 7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 70 per cento.

COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

ART. 32

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 33

Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c: Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- comma 3: Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5: Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 e art. 42, comma 5: Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq.;
- comma 7: Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- Si → Si comma 8: Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- Comma 6 bis: le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 10 per cento.



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

Art. 34

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 D.L. 15.11.1993, N. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; *ONLUS*
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali dell'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

Art. 35

Esclusioni dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, ~~la~~ ^{→ Soppresso} tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 36

Sanzioni

1. Soprattasse:

- per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93;
- per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento;
- sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. Pene pecuniarie:

- per l'omessa, inesatta o tardiva indicazioni dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da £. 50.000= a £. 150.000.=, da determinare in base alla gravità della violazione (1).
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammonizione della sanzione irrogata.

Art. 37

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/ o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione.

Art. 38

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

Art. 39

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. N. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2572 del Codice Civile.

Art. 40

Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'Art. 56:

- a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 Art. 4 del presente Regolamento, ed effettuare il versamento entro il 60 giorni dalla data di deliberazione del Regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dalla applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all'Art. 46 del D.Lgs. 507/93, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di Lire 50.000.=;
- c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
- d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste da capo secondo del D.Lgs. 507/1993, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, N. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'Art. 68 del D.P.R. N. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

ART. 41

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'Art. 46 della Legge N. 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.



COMUNE DI ROVERBELLA

PROVINCIA DI MANTOVA

ORGANO DELIBERANTE:

GIUNTA
CONSIGLIO

COMUNALE SEDUTA DEL 19.05.1994

(art. 53 L. 8-6-1990, n. 142)

OGGETTO PROPOSTA: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA - CLASSIFICAZIONE ZONE - TARIFFE.

IMPORTO £. _____

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Visto con parere favorevole.

Si esprimono i seguenti rilievi: _____

Li, 18/05/94

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l'avvenuta imputazione delle relativa spesa come segue:

esercizio _____ cod. mecc. _____ cap. _____ art. _____

impegno di spesa £. _____ stanz. _____ disp. _____

impegno n. _____ del _____

Visto con parere favorevole.

Si esprimono i seguenti rilievi: _____

Li, 19 MAG. 1994

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Chiodarelli D.ssa Laura)

IL RAGIONIERE CAPO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Visto con parere favorevole.

Si esprimono i seguenti rilievi: _____

lee 1